

D.M. 18 GIUGNO 1993

(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale serie generale n.158 del 08/07/1993)

Istituzione di un elenco di esperti per l'affidamento di incarichi ispettivi presso società fiduciarie e società fiduciarie e di revisione

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Vista la legge 23 novembre 1939, n. 1966, concernente la disciplina delle società fiduciarie e di revisione; Visto il regio decreto 22 aprile 1940, n. 531, contenente le norme di attuazione della citata legge; Visto l'art. 1, secondo comma, del decreto-legge 5 giugno 1986, n. 233, convertito con la legge 1° agosto 1986, n. 430, che consente di disporre di ispezioni periodiche o straordinarie, avvalendosi, ove occorra, dell'opera di esperti con onere a carico delle società, anche al fine di controllare che siano rimosse situazioni di irregolarità;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, concernente la razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Ritenuto di dover stabilire requisiti di professionalità e di onorabilità per gli esperti di cui al predetto articolo; Considerata l'opportunità della istituzione di un elenco di persone idonee allo svolgimento dei predetti incarichi, anche al fine di verificare le capacità professionali, l'esperienza dimostrata nonché l'idoneità ad assumere temporaneamente pubbliche funzioni ed assicurare uniformità di indirizzo nell'assolvimento degli incarichi stessi;

Decreta:

Art. 1

1. E istituito un elenco di esperti per l'affidamento di incarichi ispettivi presso società fiduciarie e società fiduciarie e di revisione.
2. L'elenco è tenuto a cura della Direzione generale del commercio interno e dei consumi industriali, divisione VI.

Art. 2

1. Possono essere iscritti nell'elenco, a domanda degli interessati:

a) professionisti iscritti da almeno dieci anni nell'albo dei dottori commercialisti, ovvero ad un collegio di ragionieri e periti commerciali, ovvero all'albo degli avvocati e procuratori legali, i quali dimostrino di aver esercitato effettivamente per almeno un triennio le funzioni di amministratore, sindaco o direttore generale presso aziende ed istituti di credito, società di gestione di fondi comuni d'investimento, società di intermediazione mobiliare o società autorizzate da questo Ministero all'attività fiduciaria e/o all'attività di revisione ed organizzazione contabile di aziende;

b) docenti universitari presso cattedre attinenti le materie: diritto commerciale; diritto bancario; diritto dei mercati finanziari; tecnica bancaria; tecnica dei mercati mobiliari; ragioneria generale ed applicata; finanza aziendale; tecnica industriale e commerciale;

c) dipendenti dello Stato o di autorità di vigilanza sull'esercizio di attività in materia finanziaria, cessati dal servizio, i quali dimostrino di aver svolto attività ispettiva presso società o istituzioni autorizzate.

Art. 3

I. Gli iscritti nell'elenco dovranno dimostrare di possedere i requisiti di onorabilità previsti per i componenti gli organi sociali delle società fiduciarie e di revisione indicati al punto 12 della circolare ministeriale n. 3188/C, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 111 del 15 maggio 1989.

Art. 4

1. In sede di prima applicazione, sono inseriti nell'elenco a domanda gli esperti che hanno finora espletato incarichi ispettivi di cui al citato decreto-legge n. 233/I 1986, convertito con la legge n. 430/1986.

Art. 5

1. L'assunzione dell'incarico è in ogni caso subordinata alla dichiarazione di assenza di rapporti professionali in corso con la società ispezionanda e con le società ad essa collegate ai sensi dell'art. 2 del decreto-legge n. 233/1986, convertito con la legge 1° agosto 1986, n. 430.

Art. 6

1. Il compenso da corrispondere agli esperti con onere a carico delle società fiduciarie ispezionate, ai sensi dell'art. 5 del regio decreto 22 aprile 1940, n. 531, viene determinato sulla scorta delle tariffe applicate dalle società di revisione e certificazione di cui all'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136, al revisore esperto (senior) in base al numero delle ore desunte dai verbali di accesso, con un massimale di lire 3 milioni. Tale importo potrà essere aumentato fino ad un massimo del doppio per tener conto della redazione della relazione ispettiva, della raccolta degli allegati, della complessità e della qualità del lavoro svolto.

2. E fatto comunque salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

Roma, 18 giugno 1993

Il Ministro:SAVONA